

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 18

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, BARATELLA, BASSO,  
BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BONFIETTI,  
BRUNALE, BRUTTI Paolo, CALVI, CHIUSOLI, FALOMI,  
LONGHI, MACONI, MASCIONI, MONTALBANO, MURINEDDU,  
NIEDDU, PASCARELLA, PASQUINI, PIATTI, STANISCI,  
TESSITORE e VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

—————

Norme per favorire l’azionariato dei dipendenti e modifica  
dell’articolo 2120 del codice civile in materia di disciplina  
del trattamento di fine rapporto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripropone il testo di un analogo disegno presentato nella scorsa legislatura.

In questi ultimi anni il processo di privatizzazione di importanti società industriali, bancarie e di servizi, ha condotto ad un azionariato diffuso tra i lavoratori dipendenti anche grazie alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Lo sviluppo di una forte presenza azionaria dei dipendenti è stato senz'altro incentivato dalle stesse imprese, con uno sforzo teso a rendere i dipendenti compartecipi fino in fondo sul piano finanziario. Siamo, inoltre, di fronte ad un passaggio assai particolare perché la costituzione dei fondi complementari pensionistici ormai è partita e si consoliderà nel tempo e, con l'approvazione della legge 17 maggio 1999, n. 144, è possibile l'utilizzo del trattamento di fine rapporto per lo sviluppo di questi fondi, anche mediante l'investimento in strumenti finanziari.

Questo processo ha visto il nascere e l'affermarsi di numerose associazioni con lo scopo di tutelare gli interessi dei dipendenti-azionisti e di promuoverne le adeguate forme di partecipazione. Le associazioni, che prevedono l'iscrizione da parte di dipendenti ed ex dipendenti della società di riferimento in possesso di azioni, sono state molto attive con iniziative nei luoghi di lavoro e con la promozione di incontri su questi temi, nonché sulle prospettive industriali delle società partecipate. Durante la definizione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le associazioni hanno portato il loro contributo nel corso di un'audizione parlamentare. Esse sono state maggiormente attive nella raccolta delle deleghe in occasione delle assemblee societarie: in questo modo hanno contribuito in modo effettivo allo sviluppo della democrazia economica e societaria.

Nel novembre del 1998 le associazioni dei maggiori gruppi (Telecom, Enel, Eni tra gli altri) si sono costituite nella Federazione italiana della associazioni di dipendenti-azionisti (FIADA), sancendo nel proprio statuto il principio dell'indipendenza da forze politiche e sindacali. L'associazionismo dei dipendenti si è sviluppato anche a livello europeo: si è infatti dato vita anche ad una Federazione europea cui hanno aderito associazioni e federazioni di quattordici Paesi.

In considerazione di questi assetti con questo disegno di legge si ritiene si debba cogliere l'opportunità per tentare di dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione repubblicana, il quale sottolinea la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese e alla democrazia economica: tale parte della Costituzione è totalmente inattuata.

Certo ben più ampia è la problematica della democrazia economica e le risposte che ad essa bisogna dare, i percorsi che occorre costruire a partire dalla concertazione che si è sviluppata in questi anni, ma l'azionariato dei dipendenti è un aspetto di questo ragionamento. Se l'azionista-dipendente, non come singolo, ma come soggetto di un'impresa rappresenta un momento della democrazia economica, bisogna far sì che ciò si rifletta anche sul piano legislativo.

Vi è una diversità che non sempre viene colta o meglio sottolineata con forza. Infatti il lavoratore-dipendente è interessato allo sviluppo dell'impresa, alla sua competitività e anche alla realizzazione degli utili, perché dallo sviluppo della stessa dipende il suo futuro e per grande parte quello della sua famiglia.

In un secondo momento, quando diventa azionista, assume la sua importanza il momento della realizzazione degli utili. Questa è la differenza fondamentale, come hanno sottolineato le associazioni dei dipendenti azionisti europei, e il fatto che ciò si ponga

a livelli intercontinentali sta ad indicare questo aspetto. È un confronto che dura da oltre un decennio, a livello europeo, sia nella Commissione che in Parlamento; è meno presente nel dibattito italiano, anche se vi sono stati dei momenti di discussione negli ultimi anni in Parlamento sulle proposte di legge, nelle passate legislature, in presenza di privatizzazioni. Vi è la convinzione, in un numero ampio di forze politiche, che, in fondo, fra l'azionista-dipendente e il piccolo azionista non vi siano differenze.

Si ritiene invece necessario compiere delle distinzioni perché sono reali. Vi è una differenza, attorno alla quale, a nostro parere, è opportuno riflettere, fra la rappresentanza del sindacato e quella degli azionisti-dipendenti.

Sul piano della democrazia economica e della concertazione il sindacato, nell'ultimo decennio, ha fatto enormi passi in avanti sia a livello comunitario sia a livello nazionale - non solo dal punto di vista contrattuale generale, ma anche dal punto di vista dell'impresa: le norme contrattuali ormai prevedono il confronto fra l'impresa e il sindacato sui programmi produttivi. Quindi diventa facile, per chi vuole argomentare, affermare che il sindacato ha già una sua sede propria.

A parte il fatto che vi è una differenza fra i lavoratori in sé, il sindacato assume la rappresentanza della universalità dei lavoratori (anche se vi è una differenziazione fra il lavoratore iscritto e il lavoratore non iscritto al sindacato).

Ma l'azionista-dipendente è qualcosa di diverso che non è alternativo al sindacato. È anche diverso dai piccoli azionisti, che riflettono altri problemi e interessi, rispetto ai dipendenti azionisti, ed è cosa diversa rispetto ai fondi pensioni chiusi.

In sintesi, il provvedimento che proponiamo mira a conseguire i seguenti effetti:

riconoscere formalmente le associazioni dei dipendenti azionisti (articolo 2) quali fi-

gure analoghe, ma distinte, rispetto a quelle dei generici piccoli azionisti, incentivandone fra l'altro la crescita dimensionale e il processo aggregativo all'interno delle singole realtà aziendali, sia disponendo adeguati minimi di composizione, sia (articolo 5) introducendo in determinate condizioni il diritto di rappresentanza nei collegi sindacali, anche ricordando le più incisive funzioni che tali organi, collegialmente ed in rilevante misura anche a livello di singoli componenti, hanno recentemente assunto nelle società quotate ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

facilitare i meccanismi della rappresentanza degli associati nelle assemblee delle società di appartenenza, sia (articolo 3) attraverso una controllata semplificazione delle normali procedure di raccolta delle deleghe di voto, sia (articolo 4) attraverso la sistematizzazione del processo alternativo, già peraltro avviato in alcune realtà aziendali, della intestazione delle azioni a società fiduciarie convenzionate con le associazioni o, al limite, appositamente costituite da queste ultime e quindi in grado di operare a costi particolarmente contenuti;

assicurare spazi aziendali di visibilità e di agibilità alle associazioni e alle società fiduciarie intestatarie delle azioni dei dipendenti, ai sensi dello statuto dei lavoratori (articolo 6);

incentivare la sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti inserendo a livello codicistico tale finalità fra quelle che conferiscono il diritto ad ottenere anticipazioni periodiche, sia pure con incidenza percentuale limitata, sul trattamento di fine rapporto maturato (articolo 7);

semplificare gli adempimenti tributari relativi alla percezione dei dividendi sulle azioni possedute dai dipendenti ed ex dipendenti (articolo 8).

Il provvedimento non comporta oneri per lo Stato.

Procedere a queste necessarie innovazioni significa essere in sintonia con i mutamenti che avvengono nella realtà economica e negli assetti proprietari delle imprese in trasformazione sia industriali che

di servizi, anche locali, e consentire che l'appello, continuamente rivolto ai dipendenti quando si va a realizzare una privatizzazione, significhi anche ampliare la partecipazione azionaria e concretizzarla in norme che governano la società per azioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Scopo)*

1. L'obiettivo della presente legge è quello di favorire lo sviluppo dell'azionariato fra i lavoratori dipendenti e gli ex dipendenti in pensione, al fine di consentirne la partecipazione attiva alla vita dell'impresa ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.

## Art. 2.

*(Associazioni di dipendenti azionisti)*

1. Ai fini della presente legge, sono definite associazioni di dipendenti azionisti le associazioni di azionisti di una singola società, ancorché non quotata, che rispettino i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che inoltre:

*a)* rappresentino almeno il 20 per cento dei dipendenti per le società fino a 500 dipendenti o siano composte da almeno 200 dipendenti per le società tra 500 e 5.000 dipendenti o da almeno 300 dipendenti per le società con più di 5.000 dipendenti;

*b)* si iscrivano in un apposito elenco tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

## Art. 3.

*(Raccolta delle deleghe)*

1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono esercitare la raccolta delle deleghe di

voto in deroga all'articolo 2372 del codice civile.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Il delegato esercita la sua funzione sulla base degli orientamenti prevalenti dell'associazione.

4. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma digitale.

5. Si applicano le norme in materia di autocertificazione ai fini della dimostrazione del possesso azionario.

6. Per quanto non disposto dai commi 3, 4 e 5, si applicano gli articoli 141, commi 2 e 3, 142, 143 e 144 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

#### Art. 4.

##### *(Società fiduciarie)*

1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui all'articolo 3, gli aderenti alle associazioni di cui all'articolo 2 possono intestare fiduciarmente le proprie azioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle medesime associazioni ed iscritte in un elenco speciale tenuto dall'organo competente per la vigilanza sulle società fiduciarie.

2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che vengono loro preventivamente impartite dalle associazioni, salva restando la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.

3. All'attività svolta dalle società fiduciarie a norma del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Art. 5.

*(Collegio sindacale)*

1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono in ogni caso presentare, direttamente o per il tramite delle società fiduciarie di cui all'articolo 4, proprie candidature per gli organi di controllo delle società le cui azioni con diritto di voto sono possedute dagli associati.

2. Nelle società che hanno azioni quotate, il collegio sindacale deve risultare formato da più di tre membri e il candidato designato dalle associazioni, che rappresentano oltre lo 0,50 per cento del capitale con diritto di voto, è incluso di diritto tra i membri effettivi eletti dalla minoranza a norma dell'articolo 148, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. Nelle restanti società, il candidato designato dalle associazioni che rappresentano oltre l'1 per cento del capitale con diritto di voto è incluso di diritto tra i membri effettivi.

4. Nel caso di coesistenza di più associazioni rappresentative dei dipendenti della medesima società, il diritto di designazione di cui ai commi 2 e 3 compete a quella tra esse cui aderisce il numero più alto di dipendenti in servizio e formula una proposta unitaria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ma in ogni caso non oltre il diciottesimo mese successivo a tale data.

## Art. 6.

*(Visibilità delle associazioni)*

1. Per le attività previste dalla presente legge, alle associazioni di cui all'articolo 2 ed alle società fiduciarie di cui all'articolo 4 sono riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970.

## Art. 7.

*(Trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2120 del codice civile dopo il nono comma è inserito il seguente:

«Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di azioni, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per acquistare le suddette azioni. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.»;

2. All'articolo 2120 del codice civile il decimo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le predette anticipazioni sono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima.».

Art. 8.

*(Disposizioni tributarie)*

1. I dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai propri dipendenti in servizio ed ex dipendenti in pensione sono esenti da imposte in capo ai percettori e non si applica alcuna ritenuta.





